



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

II TRIBUNALE DI POTENZA

in funzione di Giudice del lavoro

nella persona del dr. Leonardo PUCCI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.° 2280/2010 decisa all'udienza del 1.2.2012

TRA

CONTRO

E NEI CONFRONTI DI

avente ad oggetto: risarcimento danni art. 2043 e 2087 c.c.

Il giudice, visto l'articolo 429 c.p.c.,

I) respinge il ricorso;

II) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte resistente, liquidate in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 1.100,00 per onorari, oltre accessori se dovuti;

III) spese compensate integralmente nei confronti della terza chiamata.

Potenza, 1 febbraio 2012

Il giudice
dr. Leonardo Pucci

MOTIVAZIONE

Parte ricorrente, medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria con incarico di continuità assistenziale, premesso di aver subito postumi permanenti di danno a seguito di infortunio sul posto di lavoro, avvenuto in conseguenza della illecita condotta del datore di lavoro chiedeva il risarcimento del danno patito, con accessori e vittoria di spese.

In particolare la ricorrente deduceva che l'infortunio occorsogli in data 24.2.2008 fosse ascrivibile alla responsabilità della ASL resistente, in quanto inadempiente agli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro, in particolare con riferimento alla tipologia di pavimentazione (gres porcellanato) insidiosa che ha determinato la caduta della Satriano.

L'Azienda resistente, costituitasi tramite la Gestione Liquidatoria competente temporalmente, resisteva alla domanda, eccependo nel merito, l'infondatezza del ricorso per essere l'infortunio causato esclusivamente da una condotta imprudente e negligente della ricorrente, mentre la struttura risulta sicura ed idonea alle attività che vi si svolgono.

Chiedevano, poi, di essere autorizzati alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, al fine di sentirla condannare alla manleva in caso di accoglimento del ricorso. Autorizzata la chiamata, si costituiva Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A., eccependo l'infondatezza della domanda e la legittimazione INAIL.

Il ricorso non può essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni:

1. parte ricorrente, come detto, chiede il risarcimento di una serie di voci di danno (biologico temporaneo e permanente, esistenziale, estetico e morale) sulla base del medesimo fatto costitutivo (infortunio sul posto di lavoro) in forza di responsabilità contrattuale *ex art. 2087 c.c.*

2. Per quanto concerne la domanda spiegata, si deve precisare quanto segue.

In via preliminare è pacifico che il rapporto di lavoro della ricorrente con la resistente sia da far rientrare nell'alveo dei rapporti autonomi (nella specie parasubordinazione).

Di conseguenza è corretta l'impostazione che esclude in via generale l'applicabilità delle norme a tutela del lavoratore dipendente (in particolare l'art. 2087 c.c., la L. 626/1994 e le successive modifiche, cfr., Cassazione civile, sez. lav., 16/07/2001, n. 9614: «*Ai rapporti di lavoro autonomo, pur se riconducibili alla previsione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. - norma di rilevanza esclusivamente processuale, in quanto assoggetta al rito del lavoro le controversie concernenti i rapporti di collaborazione in cui la prestazione sia continuativa, coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato - non è applicabile l'art. 2087 c.c. che riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato*»).

Con il che, cadono le eccezioni della terza chiamata.

Sul punto, però, devono essere svolte alcune considerazioni.

Il fatto che per i rapporti autonomi non valgano una serie di norme riferibili alla sicurezza sui posti di lavoro (vedi, ad esempio D.Lgs. 276/2003, art. 66, co. 4 il quale affermando che: «*Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001*», espressamente prevede l'inapplicabilità della L. 626/1994 nell'ipotesi di cui sopra, situazione giustificata dall'impossibilità per una ditta appaltatrice di ingerirsi nella struttura dell'impresa utilizzatrice, condizione che sarebbe necessaria per poter rispettare completamente i dettami della 626/1994), non può consentire una condotta disinteressata dell'Azienda relativamente alla sicurezza dei propri collaboratori, in quanto la tutela della salute del collaboratore deve considerarsi una clausola del contratto di lavoro parasubordinato, inserita automaticamente dai dettami della correttezza e buona fede dei rapporti.

Dunque l'eventuale violazione della suddetta clausola potrebbe comportare un inadempimento contrattuale e, di seguito, il risarcimento dei danni relativi (cfr., a titolo di esempio e solo per individuare il principio, Tribunale Milano, 21/03/2009, n. 3885: «*Nel caso d'infortunio provocato a lavoratore autonomo da difetti delle cose fornite dal committente - non potendosi applicare l'art. 2087 c.c., poiché non si verte in rapporto di lavoro subordinato, né, in mancanza di prova sulla colpa dell'organizzatore, l'art. 2043 c.c. - quest'ultimo rimane comunque tenuto al risarcimento a norma dell'art. 1218 c.c. per la non esatta prestazione dovuta, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Nella specie per danni da caduta di una hostess a causa della rottura di un tacco allo stivaletto fornito dall'organizzazione)*»).

3. Trattandosi, come detto, di responsabilità contrattuale, l'onere della prova risente della rigida disciplina prevista per la suddetta fattispecie giuridica, che impone al datore di lavoro, una volta che il danneggiato abbia provato il danno (lesione all'integrità fisica), il titolo (contratto di lavoro parasubordinato e conseguente posizione di garanzia del datore) ed il nesso causale tra la condotta e l'evento, la dimostrazione che l'inadempimento deriva da causa a lui non imputabile (e non di aver adottato tutte le cautele idonee affinché l'evento non si verificasse, unica prova che escluderebbe la diversa responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c. cfr., in tema di concorso di colpa, Cassazione civile, sez. lav., 10 settembre 2009, n. 19494: «*In tema di obblighi di sicurezza del datore di lavoro, l'eventuale colpa del lavoratore, dovuta a imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. (Nella specie, la sciarpa di un operaio si era impigliata in un giunto cardanico di un carro agricolo, rimasto scoperto a causa della sua posizione non orizzontale, e il movimento del giunto aveva provocata il decesso del lavoratore)*»; per il merito, Tribunale Monza, sez. lav., 12 maggio 2009, n. 241: «*Si può affermare che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai*

sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno, e del nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno»).

Nel caso di specie, risulta provato (perché, in ogni modo, pacifico e non contestato) il rapporto di lavoro tra le parti, nonché l'evento dannoso (cfr., doc. da 3 a 22, fasc. ricorrente).

Completamente sforniti di prova sono i fatti che hanno condotto alla caduta della ricorrente.

Secondo la ricostruzione della Satriano in ricorso (rimanendo irrilevanti e non tempestive tutte le ulteriori allegazioni contenute nella memoria conclusionale), la stessa sarebbe scivolata a causa della natura *ex se* insidiosa del pavimento in gres porcellanato.

Trattasi di affermazioni apodittiche e generiche, che non tengono conto di alcun fattore esterno e che non colorano le circostanze suddette di alcuna specifica valenza fattuale ulteriore (quale poteva essere il fatto che il pavimento fosse bagnato – circostanza allegata nella memoria conclusionale e quindi tardiva, oltre che non provata).

In tale quadro ricostruttivo risulta semplice per la parte resistente dimostrare che l'inadempimento *ex art.* 1218 c.c. non è a lei imputabile, per aver la stessa preso tutte le misure idonee ad evitare danni alle persone, come risulta dalla documentazione allegata (cfr., doc. 3, fasc. resistente).

Sul punto, quindi, nessuna responsabilità può essere addebitata alla Azienda Sanitaria, mentre la colpa pare ricadere, in termini generali sulla ricorrente, non potendosi, per le ragioni espresse in precedenza, applicare le norme e le ricostruzioni giuridiche circa l'atteggiarsi. Rimane, dell'obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c., a fronte di sinistri causati dalla condotta

colposa del dipendente, dove è pacifico l'orientamento giurisprudenziale tendente ad estendere la portata dell'obbligo posto a carico del datore, fino a sostenerne la permanenza anche laddove vi sia un'esclusiva riconducibilità dell'infortunio alla condotta dello stesso lavoratore cfr., fra tante, Cassazione civile, sez. lav., 25/02/2011, n. 4656: *«Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore, infortunatosi mentre era intento nelle operazioni di lavaggio della cucina di un albergo, avesse i caratteri dell'abnormità o dell'imprevedibilità atteso che, anche ammesso che il dipendente si fosse tolto le calzature di sicurezza prima di terminare il turno di lavoro, era onere del datore di lavoro predisporre controlli idonei per garantire l'osservanza dell'obbligo e ciò tanto più che il lavoratore era stato addetto a mansioni di lavoro diverse da quelle di assunzione ed operava in un ambiente di lavoro nuovo rispetto a quello abituale)»).*

4. Nel caso di specie, allora, alcun profilo di colpa può essere addebitato alla resistente e, quindi, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.

Risulta peraltro irrilevante il fatto che l'assicurazione della resistente abbia liquidato una serie di importi alla ricorrente, sia perché tale circostanza è stata solo allegata in memoria conclusionale, sia perché, in ogni modo, da quanto

sembra, la polizza si limitava a indennizzare il collaboratore dalla perdita delle retribuzioni, con una funzione che pare rientrare nella medesima ottica degli interventi INAIL per i dipendenti subordinati.

Il rigetto del ricorso comporta la non necessità di esaminare la chiamata in causa e la posizioni dell'altra parte.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto principale e sono liquidate come da dispositivo, mentre possono essere interamente compensate nei confronti della compagnia di assicurazione, alla luce del fatto che la relativa domanda nei suoi confronti non ha trovato alcuna valutazione nel merito.

Potenza, 1 febbraio 2012

il giudice
dr. Leonardo Pucci